

Comune di Ardea
Città Metropolitana di Roma

**Regolamento per l'applicazione del
Canone Patrimoniale di Concessione,
Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria
e del Canone Mercatale**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 - 847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021

SEZIONE 1

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2** - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto obbligato

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5** – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6** - Tipi di occupazione
- Articolo 7** - Occupazioni occasionali
- Articolo 8** - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9** - Rilascio della concessione
- Articolo 10** - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11** - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12** - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13** - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14** - Occupazioni abusive

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

- Articolo 15** - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16** - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17** - Istruttoria amministrativa
- Articolo 18** - Procedure
- Articolo 19** - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 20** - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 21** - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 22** - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 23** - Rimozione della pubblicità
- Articolo 24** - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 25** - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 26**- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27** - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 28** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- Articolo 29** - Determinazione delle tariffe annuali
Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
Articolo 31 - Determinazione del canone
Articolo 32 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
Articolo 33 - Riduzioni del canone
Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 35** – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 36 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 37 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
Articolo 38 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
Articolo 39 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Articolo 40** - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 41 - Rimborsi e compensazione
Articolo 42 - Ravvedimento Operoso
Articolo 43 - Accertamenti - Recupero canone
Articolo 44 - Sanzioni e indennità
Articolo 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 46 - Autotutela
Articolo 47 - Riscossione coattiva
Articolo 48 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Articolo 49** - Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Articolo 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 52 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Articolo 53 - Occupazioni a sviluppo progressivo
Articolo 54 – Pubblici esercizi
Articolo 55 - Attività Edile
Articolo 56 - Attività di propaganda elettorale
Articolo 57 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
Articolo 58 - occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
Articolo 59 - Esposizione merci fuori negozio
Articolo 60 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Articolo 61 - Occupazioni per traslochi
Articolo 62 – Serbatoi
Articolo 63 – Occupazioni in occasione di Fiere
Articolo 64 – Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

- Articolo 65** - Insegne d'esercizio
- Articolo 66** - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari
- Articolo 67** - Frecce direzionali – preinsegne
- Articolo 68** - locandine
- Articolo 69** - Striscioni e gonfaloni
- Articolo 70** - Dichiarazioni per particolari fattispecie

SEZIONE 2

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TITOLO IX – DISPOSIZIONI CANONE MERCATALE

- Articolo 71** - Oggetto
- Articolo 72** - Disposizioni generali
- Articolo 73** - Presupposto del canone
- Articolo 74** - Soggetto passivo
- Articolo 75** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 76** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 77** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 78** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 79** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 80** - Determinazione del canone
- Articolo 81** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 82** - Rimborsi e compensazione
- Articolo 83** - Ravvedimento Operoso
- Articolo 84** - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 85** - Sanzioni e indennità
- Articolo 86** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 87** - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 88** - Autotutela
- Articolo 89** – Funzionario Responsabile
- Articolo 90** - Riscossione coattiva

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 91** - Regime transitorio
- Articolo 92** - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Allegato B –

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELLE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

SEZIONE 1

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. **Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali** relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì **fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche**, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) **occupazione**: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) **concessione o autorizzazione**: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) **tariffa**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le **occupazioni occasionali** di cui **all'art. 7**, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. **Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso**, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la **concessione di suolo pubblico** e la domanda per **autorizzazione di esposizione pubblicitaria**, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) **l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.** Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) **la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.** Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, **il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.**

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 **il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione** ovvero, in mancanza, dal soggetto **che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari** in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. **Il canone è indivisibile** e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di

versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare **domanda** da inviarsi, al Dirigente competente, di norma per via **telematica**, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione **la domanda va presentata in tempo utile** a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi o, in mancanza, indicati dal Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, **il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.**

2. La domanda deve essere **presentata in bollo**, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

a. L'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente.

b. **L'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento ed eventuali fotografie del sito.**

c. L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso.

d. L'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di costituire adeguato deposito cauzionale con fideiussione.

3. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

9. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

10. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

11. Ai proprietari di attività fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con diritto di prelazione rispetto agli altri richiedenti.

12. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

13. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono **permanenti** le **occupazioni** di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, **durata non inferiore all'anno**, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono **temporanee** le occupazioni di **durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.**
2. **Le concessioni temporanee** sono normalmente commisurate a giorni, **salve le eccezioni previste con specificata disposizione regolamentare.**
3. **La concessione** per l'occupazione suolo pubblico è **rilasciata a titolo precario** ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono **occupazioni occasionali**:
 - a) le occupazioni di non più di **10 mq** effettuate per **manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive** non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata **non superiore a 24 ore**;
 - b) **le occupazioni sovrastanti** il suolo pubblico **con festoni, addobbi, luminarie** in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) **l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici** (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di **durata non superiore a 4 ore**.
2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1 **Nei casi di** forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di **rilevante interesse pubblico**, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, **anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.**

2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e **deve presentare la domanda di concessione in sanatoria**, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9

Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, **l'ufficio competente provvede, entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi**, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.12.1997.

In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, l'entità della tassa calcolata con la tariffa vigente, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

3. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a. A termine, per la durata massima di anni 29, salvo diverse disposizioni specifiche di legge;

b. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c. Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; **d. Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.**

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o dell'autorizzazione.

6. Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

8. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

9 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

10 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

11. **Il responsabile del procedimento**, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, **può richiedere il versamento di un deposito cauzionale**, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, **o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria** con clausola di pagamento a prima richiesta, **nei seguenti casi**:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, **in misura proporzionale all'entità dei lavori**, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

12. **Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.**

13. **Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.**

14. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

15. **Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione**, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, **fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.**

16. **La concessione è valida per il periodo in essa indicato** e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

17. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) **l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome** inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

3) per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore (tramite procedura telematica)

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento **almeno un mese prima della scadenza**, se trattasi di occupazioni permanenti, e di **dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee**. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. **La proroga non è ammessa**, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. **La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione**, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. **La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente** a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. **Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato**, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. **Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone** in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

3. **Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato**, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. **L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. **L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione** ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo

della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) **il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;**
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. **La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.**

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 3, comma 9 della Legge 112/1991.

4. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) **eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;**
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) **mantenute in opera malgrado** ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. **Per la rimozione delle occupazioni abusive**, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, **notifica** con immediatezza al trasgressore **l'ordinanza a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi**, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia. Le spese di ripristino e di custodia sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, **nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico** previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.**

5. **In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività **affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni**, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. **L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari ubicati in maniera permanente lungo le strade o in vista di esse, richiesta sia fuori che all'interno dei centri abitati, ad eccezione delle insegne d'esercizio, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata con le modalità indicate dall'art 53 del D.P.R. 495/1192 con presentazione di apposita istanza e previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 7 del suddetto articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile. Il posizionamento, ovvero la modifica delle sole insegne d'esercizio a indicazione**

dell'accesso alla sede dell'attività commerciale è effettuato con le modalità indicate dall'articolo 19 della L. 241/90 (S.C.I.A.), previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale a titolo di diritti di segreteria.

La modulistica è disponibile presso il Settore Tributi e sul sito Internet dell'Ente.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ovvero l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, da inviarsi al Settore Tributi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune ovvero mediante consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per le verifiche del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico.

Deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

6. La S.C.I.A. ovvero l'istanza di cui al comma 1, deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali, che attraversano il territorio comunale sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma risulta visibile da strade appartenenti ad altri enti.

Alla S.C.I.A. ovvero all'istanza di cui al comma 1, vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
- i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
- le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

7. Le installazioni effettuate con presentazione di S.C.I.A. saranno oggetto di verifiche da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale che, entro 30 giorni dall'inoltro della Segnalazione da parte dell'Ufficio Tributi, si esprimeranno su eventuali contrasti alle vigenti norme urbanistiche e di sicurezza stradale. Entro 60 giorni dalla Segnalazione l'Amministrazione dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi di essa salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine, è possibile intervenire solo nei casi di cui all'art. 20, comma 4, della L. 241/90, ovvero per l'adeguamento della segnaletica stradale o per il contrasto con nuovi Piani urbanistici e Regolamenti comunali e/o sovracomunali. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate solo se il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale hanno espresso parere favorevole.

8. Le Segnalazioni, ovvero le istanze di cui al comma 1, che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione, corredata di tutti gli elaborati tecnici indicati nel regolamento edilizio vigente.

Articolo 16 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono **il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta**, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. **Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta**, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella **categoria delle insegne d'esercizio**, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i **cassonetti luminosi** e non, le **targhe**, le **scritte su tende**, le **scritte pitturate**, gli **stemmi o loghi**.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, **installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.**

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con **locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi** ed altre strutture riproducti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per **impianti** pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti **a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio**, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale **scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale** (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) **recante uno spazio pubblicitario** che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque **manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda** sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, **completata da freccia di orientamento**, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, **supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività** ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque **nel raggio di cinque chilometri**. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale **elencazione** deve considerarsi **esemplificativa ma non esaustiva**, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. **L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio**
2. **Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.** L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. **Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.**
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. **L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.** La autorizzazione **ha validità triennale** decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. **Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:**
 - a) **Sono permanenti** le forme di pubblicità effettuate **a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.**
 - b) **Sono temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con **atti aventi durata non superiore ad un anno solare.**
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. **Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione**

pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 18 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 19 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. **La S.C.I.A. e il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria** permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, **non può essere oggetto di cessione a terzi ed è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.**
2. **Il soggetto titolare della S.C.I.A. e dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia** nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. **In particolare ha l'obbligo di:**
 - a) **provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione**, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) **provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;**
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) **versare il canone alle scadenze previste.**

3. **In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.**

4. **Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.**

5. **Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.** Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. **Le autorizzazioni hanno validità triennale** dalla data di rilascio e **sono rinnovabili** previa presentazione di nuova domanda, da effettuarsi **almeno 30 giorni prima della scadenza**. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi **il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.**

2. **Non è concesso il rinnovo** dell'autorizzazione se il richiedente **non è in regola con il pagamento** del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. **La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto**, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

5. **La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto** entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. **Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.** Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti

risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. **Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse** e in qualsiasi momento, **l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato**, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. **L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone**, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. **Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:**

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) **il mancato pagamento del canone dovuto**, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. **Sono cause di estinzione della concessione:**

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. **La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto** entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. **La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.** Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. **Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata,** previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e **si conferma il piano generale degli impianti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del piano generale degli impianti. n. 33 del 01.04.2010.**

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. **Per la diffusione di messaggi pubblicitari**, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, **il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. **Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.**

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. **Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.** In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. **Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**
8. **Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.**
9. **Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.**

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. **Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.**
2. **La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 4 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.**
3. **La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su 1 categoria tariffaria e costituisce l'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.**

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. **Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.** Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. **La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019¹, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.** Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. **La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie,** della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. **Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.**
5. **L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.**

Articolo 30

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. **Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.** Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. **La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019², alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.** Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su *base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari* secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. **La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie,** della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

¹ Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti - euro 50,00 (da intendersi: "per metro quadrato")

² Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20 (da intendersi "per metro quadrato/giorno")

4. **Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria**, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione **sono deliberati dalla Giunta Comunale.**

5. **L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.**

Articolo 31 Determinazione del canone

1. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.**

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi**

3. **Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.**

4. **In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.**

5. **Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.**

6. **Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.**

7. **Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.**

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32
Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. **Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato**, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.**
2. Le occupazioni effettuate mediante passi carrabili e accessi a raso, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 4-12-2001.
3. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale.
5. **Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.**
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
8. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
9. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto.
10. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
11. **Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**
12. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti.
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari.
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari.
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
13. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
14. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione.
15. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.
16. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e

sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

17. I passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.

18. Gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.

19. Le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata.

20. Le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali.

21. Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote.

22. Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.

23. Le occupazioni realizzate all'esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall'ufficio Arredo Urbano in conformità a quanto previsto dal Piano del Paesaggio Urbano), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto, allarmi e simili.

24. Le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo.

25. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune.

26. Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche.

27. Veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati.

28. La pubblicità realizzata in occasione di manifestazioni organizzate dalle ONLUS e dalle Imprese iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore (RUTS) per la promozione dei servizi e beni rientranti nell'attività istituzionale dalle stesse svolte.

Articolo 33

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821, lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la **riduzione** del canone del **90%** per la parte di **occupazione eccedente i mille metri quadrati**;
- b) È disposta la **riduzione** del canone del **80%** per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive**, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. **Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;**
- c) E' disposta la **riduzione** del canone del **50%** per le **occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto**. Tale riduzione non è estesa anche agli esercizi commerciali.
- d) E' disposta la **riduzione** del canone del **50%** per le **occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla posa e manutenzione dei cavi e delle condutture sotteranee destinati alla erogazione di pubblici servizi**.
- e) E' disposta la **riduzione** del canone del **50%** per le **occupazioni temporanee da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia**.

- ⌘—È disposta la **riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea** relativa ad **iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune.**
- g) È disposta la **riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade** e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è riportata nell'allegato "B" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di **agevolazione/esenzione** per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite **con deliberazione di Giunta Comunale.**

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, **il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico** e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione **sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.**
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore ad **euro 800/00 (ottocento/00)**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA, di cui all'articolo 5, del codice di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il **servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione**, a cura del Comune o del concessionario del servizio, **in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di**

qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27, **di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.**

2. Atteso che **gli attuali impianti esistenti ed accertati** rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, **la ripartizione degli stessi è così determinata:**

1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il **20%.**

2) Per le **affissioni di natura commerciale l'80%.**

3. Il Comune, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, standardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

4. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. **Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto** in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, **il canone a favore del Comune o del concessionario** che provvede alla loro esecuzione.

2. . La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

5. L'omesso aggiornamento annuale del canone comporta l'applicazione del canone già in vigore.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. Il canone per il servizio delle pubbliche affissioni **è ridotto alla metà:**

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva **lo Stato e gli enti pubblici territoriali** e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;

- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro **ente che non abbia scopo di lucro**;
- c) per i manifesti relativi ad **attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive**, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari, per i quali si richiede il servizio di affissione.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) **i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune** da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di annunci mortuari non affissi direttamente dal Comune.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono **essere effettuate secondo l'ordine di precedenza** risultante dal ricevimento della commissione. La richiesta di affissione può essere inoltrata al servizio anche tramite fax o posta elettronica.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. **Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni** causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. **La mancanza di spazi disponibili** deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha **facoltà di annullare la richiesta di affissione** prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso **la metà del diritto dovuto**.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le **affissioni richieste per il giorno** in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od **entro i due giorni** successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, **è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82** per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

9. Le commissioni per affissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a due ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

10. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo ed il prefestivo, saranno accettate fino ad un'ora precedente a quella di chiusura pomeridiana dell'ufficio.

11. I manifesti del Comune, di altre autorità e Pubbliche Amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso.

12. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata festiva o prefestiva, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva o prefestiva dalle agenzie funebri o altri interessati negli appositi spazi riservati a tali tipi di manifesti.

13. In tal caso, detti soggetti, dovranno provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'avvenuta affissione dei manifesti al Servizio Comunale Affissioni provvedendo al pagamento del diritto dovuto con esclusione della maggiorazione di cui al comma 8.

14. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

15. Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del Servizio Comunale Affissioni con un timbro riportante, oltre l'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.

16. Nel periodo temporale per il quale è stato corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni il Comune, oltre a quanto stabilito nel presente regolamento, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

17. Relativamente alla disposizione di affissioni riguardanti gli "spettacoli viaggianti", il Comune dispone a carico degli interessati la prestazione di una cauzione di € 1.032,91 a garanzia di eventuali violazioni del presente regolamento, da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio comunale affissioni, che ne rilascerà ricevuta, e sarà restituita al termine dell'esposizione, se risultata regolare e conforme.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, **in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione**. Qualora l'importo del canone superi **Euro 250/00 (duecentocinquanta/00)** il pagamento sarà effettuato in massimo 4 rate (massimo **4 – quattro** - rate) di pari importo da corrispondersi comunque entro il termine di scadenza della concessione.

2. **Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, **in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione**; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il **30 aprile**; per importi superiori a **Euro 250/00 (duecentocinquanta/00)** è ammessa la **possibilità del versamento in quattro rate**, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il **31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre** sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, attraverso la piattaforma PAGO PA o attraverso altro strumento stabilito dall'Ente.

9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. **Con deliberazione della Giunta Comunale** i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata **possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali** o individuati con criteri precisati nella deliberazione

Articolo 41

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo **può chiedere il rimborso** di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, **entro il termine di cinque anni** dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. **Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente** da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. **Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi** nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 42

Ravvedimento Operoso

1. In caso di **omesso o parziale versamento** entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone **può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.**
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 43 **Accertamenti - Recupero canone**

1. **All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento**, oltre alla **Polizia Municipale** ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, **provvedono il Responsabile dell'Entrata** nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. **Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento**, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, **sono trasmessi agli uffici competenti** delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza **o al Concessionario**.
3. **Il Comune o il Concessionario provvede**, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori **di apposito atto di accertamento esecutivo** ai sensi del comma 792, dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 **le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.**
2. **Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:**
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del **50 (cinquanta)** per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. **Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni** la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 45

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti **posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.**

4. **Tutte le spese** sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia **sono a carico del trasgressore.** Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, **detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni** e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, **è disposta la confisca amministrativa.**

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 46

Autotutela

1. **L'utente**, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, **può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo**. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, **il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato**, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 47

Riscossione coattiva

1. **La riscossione coattiva** delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento **avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73** nonché ai sensi del RD del 14 aprile 1910, n. 639, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 48

Il Funzionario Responsabile

1. **Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone** a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 49

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà

privata. Per manufatto si intende un'opera visibile e, come tale, pertanto misurabile, che abbia l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, realizzata su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile e agli accessi a raso regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

7. Le occupazioni con passi carrabili ed accessi a raso regolarmente autorizzati così come disciplinate dal presente articolo, sono soggette al canone.

8. Così come stabilito dall'art. 32 c. 17, i passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap sono esenti.

Articolo 50

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 51

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa

vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 52

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 53

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 54

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi **che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli** il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 55

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati **la tariffa applicata è sempre quella giornaliera**, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 56

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 57

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 58

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 59

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 60
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 61
Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 62
Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 63
Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri lineari del fronte vendita, risultanti dall'atto di concessione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50/00, e che a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100/00; la riscossione dell'eventuale maggiorazione dovuta avverrà nel corso della manifestazione a mezzo degli agenti della riscossione.

3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50/00 per manifestazione.

4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà nel corso della manifestazione con addebito di una penale quantificata in euro 50, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

Articolo 64 **Occupazioni con antenne e ripetitori**

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contattori energia ecc.

3. Qualora l'atto di concessione preveda uno scambio di prestazioni di servizi, ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019, l'occupazione non è assoggettabile al canone disciplinato dal presente regolamento. Allo stesso modo non sono assoggettabili a canone unico patrimoniale gli atti di concessione relativi ad aree in cui, rispetto al totale della superficie, la frazione occupata dagli impianti di cui al comma 2, risulta non prevalente.

4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, l'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq; le tariffe annuali per queste occupazioni sono determinate sulla base di coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

5. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 65 Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 66 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 67 Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 68

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 69

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 70

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il

contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

SEZIONE 2

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TITOLO IX – Disposizioni canone mercatale

Articolo 71

Oggetto

1. **Il presente Regolamento**, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, **contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati** come definiti dal Regolamento dello Sportello unico delle Attività produttive realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Ardea.

2. Il **canone si applica nelle aree comunali** che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il **canone** si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e **sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, **il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**, e, **limitatamente ai casi di occupazioni temporanee** di cui al comma 842 della Legge 160/2019, **i prelievi sui rifiuti** di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 72

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 73

Presupposto del canone

1. **Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree** appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti **destinati a mercati** come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche e il Regolamento dello Sportello unico delle Attività produttive realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 74

Soggetto passivo

1. **Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione** o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, **in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione** o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 75

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al **Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche** ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 76

Criteri per la determinazione della tariffa

1. **La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:**

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 77

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. **Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie**, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 78

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Comune di Ardea Suddivisione viario comunale	Riduzione del Canone prevista
I categoria	(nessuna riduzione)
II categoria	50%
III categoria	60%
IV categoria	70%

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa **applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale**.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 79

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 80

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, **per ogni anno** o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera

3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 81

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono **riscossi utilizzando la piattaforma PAGO PA** di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Qualora l'importo del canone superi **Euro 250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la **possibilità del versamento in massimo quattro rate** (massimo 4 – **quattro** - rate) di pari importo da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; Per importi superiori a **Euro 250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 30.04 – 31.07 – 31.10 – 31.12;

4. **Per le occupazioni permanenti**, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a Euro **250/00 (ducentocinquanta/00)** è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.07 – 31.10 – 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5 (cinque).

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 85 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 82

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate

Articolo 83

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 84

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 85

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in osservanza del principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 86

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 87

Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolte non onorate.

Articolo 88

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 89

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 90

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 nonché ai sensi del RD 14 aprile 1910, n 639, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 91

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5, 15 e 75 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 92

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 4 (quattro) categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 60% (sessanta per cento) per cento rispetto alla 1a.
6. La tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 70% (settanta per cento) per cento rispetto alla 1a.

Elenco strade come da Delibera di C.C. n. 41 del 10.10.2012 di aggiornamento della catalogazione della strade comunali.

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 1 (una) categoria.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa STANDARD.

ALLEGATO A			
COMUNE DI ARDEA			
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
LARGO COMO	LARGO DEGLI ACHEI	C.NE MARE AUSTRALE	LARGO CASTAGNOLA PRIMA
LARGO DEI CEMBRI	LARGO DEGLI SPORT	C.NE MARE ORIENTALE	LARGO CASTAGNOLA SECONDA
LARGO DEI GERMANI	LARGO DEI CACCIATORI	LARGO DEI TIGLI	LARGO NAZARENO STRAMPELLI
LARGO DEI PINI	LARGO DEI DELFINI	LARGO DELLE VOLPI	VIA ANTARES
LARGO DELLA MOLE	LARGO DELLA BOUGANVILLA	LARGO DELLO STADIO	VIA ANZIO
LARGO GENOVA	LARGO DELLE MARGHERITE	LARGO MESSINA	VIA ARCE
LARGO MILANO	LARGO MARMORE	LARGO METAURO	VIA ARICCIA
LARGO NUOVA CALIFORNIA	LARGO TAVO	LARGO NICOTERA	VIA ARNARA
LARGO PARCO DELLA VITTORIA	LUNGOMARE DEI GRECI	LARGO PANTELLERIA	VIA ARPINO
VIA ABBA	LUNGOMARE DEI TROIANI	LARGO ROMA	VIA ARRONE
LARGO SFORZA CESARINI	LUNGOMARE DELLE DUNE	LARGO ROVIGO	VIA BANDITELLA SOPRA
LARGO UDINE	LUNGOMARE DELLE REGIONI	LARGO SANTA RITA	VIA BREVE
LUNGOMARE DEGLI ARDEATINI	LUNGOMARE MAGA CIRCE	LARGO SULMONA	VIA CASALI DELLA MURATELL
LUNGOMARE TOR SAN LORENZO	LUNGOMARE PLANETARIO	PIAZZA MONTE BIANCO	VIA CASALI DI S. PROCULA
PIAZZA BELVEDERE	PIAZZA DEI CIGNI	PIAZZA MONTE ROSA	VIA CASALI PIAN DI FRASSO
PIAZZA DEL POPOLO	PIAZZA DEI CIGNI	VIA ZARA	VIA CASILINA SUD
PIAZZA MARCONI	PIAZZA DELL'ALZAVOLA	VIA A. ZANETTA	VIA CASTEL GANDOLFO
PIAZZA MAZZINI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	VIA A. CENCELLI	VIA CASTELLUCCIA
PIAZZA PEPE	PIAZZALE DEL SOLE	VIA A. MANCIN	VIA CAVA DEI SELCI
PIAZZA PICCOLA CAPRI	VIA AGAMENNONE	VIA ABANO	VIA CECCHINA
PIAZZA SFORZA CESARINI	VIA AIACE	VIA ABRUZZO	VIA CIAMPINO
VIA ABBA	VIA ARDEATINA	VIA ACHILLE	VIA COLLEFERRO
VIA GUIDO BANTI	VIA ASTI	VIA ADDA	VIA COLONNA
VIA CAMILLA	VIA AVELLINO	VIA ADIGE	VIA CORI
VIA CAMPO DI CARNE	VIA BARI	VIA ADRIA	VIA DEGLI ACERI

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
VIA CARATELLI	VIA BIXIO	VIA AGRI	VIA DEGLI ALBICOCCHI
VIA CARLO POERIO	VIA CAMPANA	VIA AGRIGENTO	VIA DEGLI ANEMONI
VIA CATILINA	VIA CAPRI	VIA ALASSIO	VIA DEGLI APIDI
VIA CORIOLANO	VIA CASSIOPEA	VIA ALATRI	VIA DEGLI OLIVI
VIA DEGLI ETRUSCHI	VIA DEGLI AIRONI	VIA ALBEGNA	VIA DEI BOMBICI
VIA DEI GERANI	VIA DEGLI ERMELLINI	VIA ALBENGA	VIA DEI CARRUBI
VIA DEI RUTULI	VIA DEGLI USIGNOLI	VIA ALCANTARA	VIA DEI CASALI SAN LORENZ
VIA DEL CASTELLO	VIA DEI BIFFI	VIA ALDEBARAN	VIA DEI COLLI MARINI
VIA DEL TEMPIO	VIA DEI CARDELLINI	VIA ALDO RENZI	VIA DEI CONVOLVOLI
VIA DELLA CROCE	VIA DEI CAVALLI MARINI	VIA ALESSANDRIA	VIA DEI COTOGNI
VIA DELLA RIPA	VIA DEI CONDOR	VIA ALGHERO	VIA DEI GIRASOLI
VIA DELLE MURA	VIA DEI CORALLI	VIA ALGOL	VIA DEI LOTI
VIA DELLE PINETE	VIA DEI DELFINI	VIA ALPI COZIE	VIA DEI MACAONI
VIA DIDONE	VIA DEI FAGIANI	VIA AMALFI	VIA DEI MELI
VIA FRANCESCO CRISPI	VIA DEI FENICOTTERI	VIA AMASENO	VIA DEI MELOGRANI
VIA FURIO CAMILLO	VIA DEI GERMANI	VIA ANAGNI	VIA DEI MONTI CIMINI
VIA GIUSEPPE LA MASA	VIA DEL CANALE	VIA ANAPO	VIA DEI NESPOLI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI	VIA DEL KOALA	VIA ANCHISE	VIA DEI PERI
VIA IPPOLITO NIEVO	VIA DELL'IDRA	VIA ANCONA	VIA DEI PESCHI
VIA LAURENTINA	VIA DEL NARVALO	VIA ANIENE	VIA DEI PHILODENDRI
VIA LAVINIA	VIA DEL NIBBIO	VIA AOSTA	VIA DEI SUSINI
VIA LAZIO	VIA DEL PETTIROSSO	VIA AREZZO	VIA DEI TONCHI
VIA LITORANEA	VIA DEL PINGUINO	VIA ARIANNA	VIA DEL CERVINO
VIA MARTIN PESCATORE	VIA DELLA CAFFARELLA	VIA ARNO	VIA DEL CIPOLLARO
VIA MICHELE AMARI	VIA DELLA LONTRA	VIA ARONA	VIA DEL DELFINO
VIA NISO	VIA DELLA ROTONDA	VIA ARTENA	VIA DEL MAIS
VIA ORESTE CASTELLANI	VIA DELLE ANITRE	VIA ASCOLI PICENO	VIA DEL MIGLIO
VIA PONTINA NUOVA	VIA DELLE AQUILE	VIA ASO	VIA DEL PAVONE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
VIA PONTINA VECCHIA	VIA DELLE BIGHE	VIA ASOLO	VIA DEL QUADRIFOGLIO
VIA PRATICA DI MARE	VIE DELLE CITTADINANZE	VIA ASSISI	VIA DEL QUARTACCIO
VIA SANTA MARINA	VIA DELLE COLOMBRE	VIA ASTURA	VIA DEL RADIOFARO
VIA SEVERIANA	VIA DELLE CONCHIGLIE	VIA AVEZZANO	VIA DEL RIO TORTO
VIA SILLA	VIA DELLE FOLAGHE	VIA BAGNI DI TIVOLI	VIA DEL RISO
VIA TURNO	VIA DELLE GARDENIE	VIA BAIA DEI FLUTTI	VIA DEL VILLAGGIO ARDEATI
VIALE NUOVA FLORIDA	VIA DELLE MEDUSE	VIA BAIA DELLA RUGIADA	VIA DELLA CASTAGNETTA
VIALE SAN LORENZO	VIA DELLE MURENE	VIA CESARE BALBO	VIA DELLA MADONNINA
	VIA DELLE OSTRICHE	VIA BASENTO	VIA DELLA PESCARELLA
	VIA DELLE STELLE MARINE	VIA BASSANO DEL GRAPPA	VIA DELLA PROCELLARIA
	VIA DELLE TORTORE	VIA BELLUNO	VIA DELLA SERPENTARA
	VIA ETTORE	VIA BENEVENTO	VIA DELLA STELLA POLARE
	VIA EURALIO	VIA BERGAMO	VIA DELLA VITE
	VIA GORIZIA	VIA BISENZIO	VIA DELL'ACQUACETOSA
	VIA MANFREDONIA	VIA BOLOGNA	VIA DELL'AVENA
	VIA PO	VIA BOLSENA	VIA DELLE ACQUE ALTE
	VIA ROMAGNA	VIA BOLZANO	VIA DELLE ACQUE BASSE
	VIA ULISSE	VIA BORMIDA	VIA DELLE ALPI COZIE
	VIA VALLE CAIA	VIA BRACCIANO	VIA DELLE ARTEMISIE
	VIA VIRGILIO	VIA BRADANO	VIA DELLE CAVALLETTE
	VIALE DEI TASSI	VIA BREMBO	VIA DELLE CAVOLAIE
	VIALE DELLE AZALEE	VIA BRENTA	VIA DELLE COCCINELLE
	VIALE DELLE RONDINI	VIA BRESCIA	VIA DELLE CRISALIDI
	VIALE DELLE ROSE	VIA BRINDISI	VIA DELLE DRUSE
	VIALE ENEA	VIA BURANO	VIA DELLE ERBE
	VIALE FIRENZE	VIA CAGLIARI	VIA DELLE FALENE
	VIALE LAZIO	VIA CALABRIA	VIA DELLE FELCI
	VIALE MARINO	VIA CALTANISSETTA	VIA DELLE INDUSTRIE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
	VIALE NUOVA CALIFORNIA	VIA CAMPOBASSO	VIA DELLE MURATELLE
	VIALE OMERO	VIA CARLO AMORETTI	VIA DELLE NOTTUE
	VIALE PIEMONTE	VIA CASABIANCA	VIA DELLE PASSIFLORE
	VIALE PO	VIA CASAL SELCE	VIA DELLE PERVINCHE
	VIALE TEVERE	VIA CASALI DELLA PESCARELLA	VIA DELLE PETUNIE
	VICOLO ARIETE	VIA CASERTA	VIA DELLE POINSEZIE
		VIA CASSANDRA	VIA DELLE PUPE
		VIA CATANIA	VIA DELLE ROBINIE
		VIA CATANZARO	VIA DELLE SALZARE
		VIA CATTANEO	VIA DELLE SATURNIE
		VIA CATTOLICA	VIA DELLE SCALETTE
		VIA CAVERZERE	VIA DELLE SCUOLE
		VIA CECINA	VIA DELLE STRELIZIE
		VIA CEDRINO	VIA DELLE VANESSE
		VIA CEFEO	VIA DELLE VERBENE
		VIA CERVIGNANO	VIA DELLE VITTORIE
		VIA CHIENTI	VIA DELL'IDROBATE
		VIA CHIETI	VIA DELL'ORZO
		VIA CHIOGGIA	VIA DOLOMITI
		VIA CHIUSI	VIA DORA RIPARIA
		VIA CHIVASSO	VIA ENOTRIA
		VIA CODIGORO	VIA FIUMICINO
		VIA COGHINAS	VIA FLORIO
		VIA COMACCHIO	VIA FOSSO DELLA MOLA
		VIA CONGIUNGENTE	VIA FOSSO DELLA MURATELLA
		VIA COSENZA	VIA FOSSO DI CAMPOLEONE
		VIA CRATI	VIA FRASCATI
		VIA CREMONA	VIA FRASSINETO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA CUNEO	VIA FRATTOCCHIE
		VIA DAMIANO	VIA FREGENE
		VIA DEDALO	VIA GALLORO
		VIA DEGLI ABETI	VIA GENAZZANO
		VIA DEGLI APPENNINI	VIA GENZANO DI ROMA
		VIA DEGLI EQUISETI	VIA GROTTAFERRATA
		VIA DEGLI IPPOCASTANI	VIA LABICO
		VIA DEGLI OLEANDRI	VIA LADISPOLI
		VIA DEGLI OLMI	VIA LAMARMORA
		VIA DEGLI ONTANI	VIA LANUVIO
		VIA DEGLI ORIGANI	VIA LARIANO
		VIA DEGLI ORTI	VIA MARGARET MEAD
		VIA DEGLI SCAVI	VIA MARINO
		VIA DEGLI SPARVIERI	VIA MARRO
		VIA DEI BRUCHI	VIA MARTA
		VIA DEI CANARINI	VIA MONTAGNANELLO
		VIA DEI CASTAGNI	VIA MONTAGNANO
		VIA DEI CASTORI	VIA MONTE CESAURO
		VIA DEI CEDRI	VIA MONTE DEI FRASSI
		VIA DEI CERRI	VIA MONTE DEL LUPO
		VIA DEI CICLAMINI	VIA MONTE MASSICO
		VIA DEI CILIEGI	VIA MONTE PORZIO CATONE
		VIA DEI CIPRESSI	VIA MONTECAVO
		VIA DEI DUE PODERI	VIA MONTECOMPATRI
		VIA DEI GELSI	VIA MONTI DI S. LUCIA
		VIA DEI DGELSOMINI	VIA NARO
		VIA DEI GEMELLI	VIA NAZARENO STRAMPELLI
		VIA DEI GIGLI	VIA NEMI

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DEI GINEPRI	VIA OLEVANO ROMANO
		VIA DEI GLADIOLI	VIA OLIENA
		VIA DEI GRILLI	VIA OSSOLA
		VIA DEI LARICI	VIA OSTIA
		VIA DEI LECCI	VIA OVILE CASTAGNETTA
		VIA DEI LICHENI	VIA PANFILO CASTALDI
		VIA DEI LIGUSTRI	VIA PANTANELLA
		VIA DEI LILLA'	VIA PAOLO ALBERA
		VIA DEI LYCHNIS	VIA PAVONA
		VIA DEI MIOSOTIS	VIA PIAN DI FRASSO
		VIA DEI MIRABILIS	VIA PIETRALATA
		VIA DEI MIRTİ	VIA PINO FELICE
		VIA DEI MONTI SIBILLINI	VIA ROCCA DI PAPA
		VIA DEI MONTI SIMBRUINI	VIA ROCCAMASSIMA
		VIA DEI MUGHETTI	VIA ROCCAPRIORA
		VIA DEI MUSCHI	VIA RONCO
		VIA DEI NARCISI	VIA S. BERARDO DEI MARSI
		VIA DEI NOCCIOLI	VIA S. MARINELLA
		VIA DEI NOCI	VIA SANPASTORE
		VIA DEI PASSERI	VIA SANTA MARIA DELLE MOL
		VIA DEI PIVIERI	VIA SANTA MONICA
		VIA DEI PLATANI	VIA SANTA PROCULA
		VIA DEI RANUNCOLI	VIA SANT'ANNA
		VIA DEI RICINI	VIA SARDEGNA
		VIA DEI ROSMARINI	VIA SASSONE
		VIA DEI ROVERI	VIA SELE
		VIA DEI SALICI	VIA TIVOLI
		VIA DEI TULIPANI	VIA TORNANTE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DEI VIBURNI	VIA TORRE BRUNO
		VIA DEI VISONI	VIA TREVIGLIO
		VIA DEI VOLSCI	VIA TUSCOLO
		VIA DEL BACINO	VIA VALLE DEI FRASSI
		VIA DEL BELVEDERE	VIA VALLE DI S. LUCIA
		VIA DEL BOTTINO	VIA VALMONTONE
		VIA DEL CAMPO	VIA VENTOTENE
		VIS DEL CAPRICORNO	VIA VERMICINO
		VIA DEL CAVALIERE D'ITALIA	VIA VIGNE DI MONTAGNANO
		VIA DEL CINCILLA'	VIA VOLTURNO
		VIA DEL CRATERE COPERNICO	VIA ZAGAROLO
		VIA DEL CRATERE GRIMALDI	VIALE FORLI'
		VIA DEL CRATERE PICCOLOMINI	VICOLO DEL CIGNO
		VIA DEL CRATERE PITAGORA	VICOLO DEL CRATERE ARCHIM
		VIA DEL CRATERE SENOFANE	VICOLO DEL CRATERE ARISTA
		VIA DEL DRAGONE	VICOLO DEL CRATERE ATLANT
		VIA DEL FALCO	VICOLO DEL CRATERE CARDAN
		VIA DEL FIENO	VICOLO DEL CRATERE ENOPID
		VIA DEL FOSSO	VICOLO DEL CRATERE ERCOLE
		VIA DEL FRASSINO	VICOLO DEL CRATERE ERODOT
		VIA DEL FRINGUELLO	VICOLO DEL CRATERE IPPARC
		VIA DEL FRUMENTO	VICOLO DEL CRATERE PLATON
		VIA DEL GIARDINO	VICOLO DEL CRATERE PLUTAR
		VIA DEL LAGHETTO	VICOLO DEL CRATERE TEOFIL
		VIA DEL LEONE	VICOLO DEL CRATERE TOLOME
		VIA DEL LUCCIO	VICOLO DEL CRATERE VOLTA
		VIA DEL MACAO	VICOLO DEL CRATERE ZENONE
		VIA DEL MARE	VICOLO DEL TARABUSO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DEL NAUTILIO	VICOLO DEL TORO
		VIA DEL NERA	VICOLO DELLA FENICE
		VIA DEL PARCO	VICOLO DELLA SIALIA
		VIA DEL RELITTO	VICOLO DENEbola
		VIA DEL SAN GOTTARDO	VICOLO DORADO
		VIA DEL SAGITTARIO	VICOLO ERCOLE
		VIA DEL SEMPIONE	VICOLO ERIDANO
		VIA DELLA BILANCIA	VICOLO OFIUCO
		VIA DELLA BORRAGINE	VICOLO PILO ROSOLINO
		VIA DELLA BULWERIA	VICOLO RONCIGLIONE
		VIA DELLA CANAPIGLIA	VICOLO TIVOLI
		VIA DELLA CARPA	VICOLO TRIGNO
		VIA DELLA CINCIARELLA	
		VIA DELLA DUMETELLA	
		VIA DELLA FAVORITA	
		VIA DELLA GAZZA MARINA	
		VIA DELLA MAGGIORANA	
		VIA DELLA MOLETTA	
		VIA DELLA MOTOCILLA	
		VIA DELLA PAVONCELLA	
		VIA DELLA PRUNELLA	
		VIA DELLA QUADRIGA	
		VIA DELLA SAGGINA	
		VIA DELLA SBARRA	
		VIA DELLA SEGALE	
		VIA DELLA SORGENTE	
		VIA DELLA TORRE	
		VIA DELLA VERGINE	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DELL'ACQUARIO	
		VIA DELL'ACQUEDOTTO	
		VIA DELL'ALCEDO	
		VIA DELL'ALZAVOLA	
		VIA DELLE ACACIE	
		VIA DELLE ALGHE MARINE	
		VIA DELLE ARAUCARIE	
		VIA DELLE ASTERACEE	
		VIA DEGLI ASTEROIDI	
		VIA DELLE BELLIS	
		VIA DELLE BERTE	
		VIA DELLE CAMOMILLE	
		VIA DELLE CAMPANULE	
		VIA DELLE CAPANNE	
		VIA DELLE CAPANNE DI MARI	
		VIA DELLE CAPINERE	
		VIA DELLE CAVE	
		VIA DELLE CICOGNE	
		VIA DELLE COMETE	
		VIA DELLE CYCAS	
		VIA DELLE DALIE	
		VIA DELLE DORIFERE	
		VIA DELLE FOCHE	
		VIA DELLE FUCHSIE	
		VIA DELLE GENZIANE	
		VIA DELLE GINESTRE	
		VIA DELLE GIUNCHIGLIE	
		VIA DELLE GORGONIE	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DELLE GRU'	
		VIA DELLE LEPRI	
		VIA DELLE LIMOSE	
		VIA DELLE LIPPIE	
		VIA DELLE LUNE	
		VIA DELLE MAGNOLIE	
		VIA DELLE MALVE	
		VIA DELLE MAMMOLE	
		VIA DELLE MELISSE	
		VIA DELLE MENTE	
		VIA DELLE MIMOSE	
		VIA DELLE ORCHIDEE	
		VIA DELLE ORTENSIE	
		VIA DELLE PALME	
		VIA DELLE PARIETARIE	
		VIA DELLE PEONIE	
		VIA DELLE PERLE	
		VIA DELLE PERNICI	
		VIA DELLE PLEIADI	
		VIA DELLE PRIMULE	
		VIA DELLE QUAGLIE	
		VIA DELLE QUERCE	
		VIA DELLE SALVIE	
		VIA DELLE SANSEVERIE	
		VIA DELLLE SESIE	
		VIA DELLE STARNE	
		VIA DELLE TAMERICI	
		VIA DELLE VALERIANE	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA DELLE VIOLE	
		VIA DELLE ZINNIE	
		VIA DELL'ERICA	
		VIA DELL'IDRA	
		VIA DELL'IDROVORA	
		VIA DELL'INCASTRINO	
		VIA DELL'IPPOCAMPO	
		VIA DELLO SCORPIONE	
		VIA DELL'ORSA MAGGIORE	
		VIA DELL'ORSA MINORE	
		VIA DELL'ORSETTO	
		VIA DIOMEDE	
		VIA DORA BALTEA	
		VIA ECUBA	
		VIA ELENA	
		VIA EMILIA	
		VIA ENNA	
		VIA ESINO	
		VIA FANO	
		VIA FEBO	
		VIA FERRARA	
		VIA FIASTRA	
		VIA FIDENZA	
		VIA FINO	
		VIA FIRENZE	
		VIA FLUMENDOSA	
		VIA FOGGIA	
		VIA FOGLIA	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA FORMIA	
		VIA FOSSO DELLA PESCARELLA	
		VIA FOSSO DELL'ACQUABUONA	
		VIA FOSSO DELLE VITTORIE	
		VIA FOSSO DI TORRE BRUNO	
		VIA FOSSO DI VALLE CAIA	
		VIA FOSSO GRANDE	
		VIA FROSINONE	
		VIA FUNO	
		VIA GAETA	
		VIA GARDA	
		VIA GARIGLIANO	
		VIA GIACOMO COSTAMAGNA	
		VIA GIOVANNI PORZIO	
		VIA GIOVE	
		VIA GIULIANELLO	
		VIA GRADO	
		VIA GROSSETO	
		VIA GUBBIO	
		VIA ILIO	
		VIA IMOLA	
		VIA IMPERIA	
		VIA ISALLE	
		VIA ISCHIA	
		VIA ISERNIA	
		VIA ISONZO	
		VIA LA SPEZIA	
		VIA LAMBRO	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA L'AQUILA	
		VIA LATINA	
		VIA LATTEA	
		VIA LAVAGNA	
		VIA LECCE	
		VIA LEGNANO	
		VIA LIGURIA	
		VIA LIPARI	
		VIA LIRI	
		VIA LISCOI	
		VIA LITOANZA	
		VIA LIVENZA	
		VIA LOMBARDIA	
		VIA LUCCA	
		VIA LUIGI CAPUANA	
		VIA LUIGI SETTEMBRINI	
		VIA MACERATA	
		VIA MANIAGO	
		VIA MANNU	
		VIA MANTOVA	
		VIA MARCO CELIO RUFO	
		VIA MARCO MOSCATO	
		VIA MARCO CELIO RUFO	
		VIA MARCO MOSCATO	
		VIA MARCO PANVINI ROSATI	
		VIA MARE DEGLI UMORI	
		VIA MARE DEI VAPORI	
		VIA MARE DEL MARGINE	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA MARE DEL NETTARE	
		VIA MARE DELLA FECONDITA'	
		VIA MARE DELLA SERENITA'	
		VIA MARE DELLE NUBI	
		VIA MARE NOTO	
		VIA MARE SPUMEGGIANTE	
		VIA MARTE	
		VIA MASSA CARRARA	
		VIA MATERA	
		VIA MEDICI	
		VIA MENELAO	
		VIA MERANO	
		VIA MERCURIO	
		VIA MESTRE	
		VIA METAURO	
		VIA MINCIO	
		VIA MIRA	
		VIA MIRAMARE	
		VIA MISA	
		VIA MISENO	
		VIA MIZAR	
		VIA MODENA	
		VIA MOGORO	
		VIA MOLISE	
		VIA MONFALCONE	
		VIA MONREALE	
		VIA MONSELICE	
		VIA MONTELUPO FIORENTINO	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA MONZA	
		VIA MORENA	
		VIA MUCONE	
		VIA MURANO	
		VIA NAPOLI	
		VIA NESTORE	
		VIA NETO	
		VIA NETTUNO	
		VIA NOCERA	
		VIA NOVARA	
		VIA NUORO	
		VIA NURE	
		VIA OFANTO	
		VIA OGLIO	
		VIA OLBIA	
		VIA OMBRONE	
		VIA ORBA	
		VIA ORBETELLO	
		VIA ORIONE	
		VIA ORTE	
		VIA ORTONA	
		VIA ORVIETO	
		VIA OVILE BANDITELLA	
		VIA PADOVA	
		VIA PALERMO	
		VIA PALMANOVA	
		VIA PARIDE	
		VIA PARMA	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA PATROCLO	
		VIA PAVIA	
		VIA PEGASO	
		VIA PENELOPE	
		VIA PERUGIA	
		VIA PESARO	
		VIA PESCARA	
		VIA PIACENZA	
		VIA PINEROLO	
		VIA PIOMBINO	
		VIA PISA	
		VIA PISTOIA	
		PLUTARCO	
		VIA PLUTONE	
		VIA PODERALE	
		VIA POGGIO ALTO	
		VIA POMPEI	
		VIA PONZA	
		VIA PORDENONE	
		VIA POSADA	
		VIA POTENZA	
		VIA PRATO	
		VIA PRENESTINA	
		VIA PRIAMO	
		VIA PUGLIE	
		VIA RACCONIGI	
		VIA RAGUSA	
		VIA RAVENNA	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA RECANATI	
		VIA REGGIO CALABRIA	
		VIA REGGIO EMILIA	
		VIA REGOLO	
		VIA RENO	
		VIA RICASOLI	
		VIA RICCIONE	
		VIA RIETI	
		VIA RIGEL	
		VIA RIMINI	
		VIA ROBERTO VISIANI	
		VIA ROMA	
		VIA SACCO	
		VIA SALERNO	
		VIA SALO'	
		VIA SALSOMAGGIORE	
		VIA SALVO D'ACQUISTO	
		VIA SAN CESAREO	
		VIA SAN GIORGIO	
		VIA SAN MARINO	
		VIA SAN ROMANO	
		VIA SANGRO	
		VIA SANT'ANTONIO	
		VIA SASSARI	
		VIA SASSUOLO	
		VIA SATURNO	
		VIA SAVONA	
		VIA SAVUTO	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA SCRIVIA	
		VIA SEGNI	
		VIA SENATOR CAPPELLI	
		VIA SENIGALLIA	
		VIA SERCHIO	
		VIA SERIO	
		VIA SESIA	
		VIA SICILIA	
		VIA SIENA	
		VIA SILE	
		VIA SIRACUSA	
		VIA SIRIO	
		VIA SOLFERINO	
		VIA SONDRIO	
		VIA SORRENTO	
		VIA STURA	
		VIA TANARO	
		VIA TAORMINA	
		VIA TARANTO	
		VIA TARENTO	
		VIA TARO	
		VIA TELEMACO	
		VIA TENNA	
		VIA TERAMO	
		VIA TERNI	
		VIA TERRA SABBIEDORO	
		VIA TESEO	
		VIA TEVERONE	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA TICINO	
		VIA TIRINO	
		VIA TIRSO	
		VIA TITO LIVIO	
		VIA TOCE	
		VIA TORINO	
		VIA TOSCANA	
		VIA TRAPANI	
		VIA TREBBIA	
		VIA TRENTO	
		VIA TRENTINO	
		VIA TREVISO	
		VIA TRIESTE	
		VIA TRONTO	
		VIA TUCANO	
		VIA URANO	
		VIA URBINO	
		VIA VAL D'AOSTA	
		VIA VARESE	
		VIA VASTO	
		VIA VELINO	
		VIA VENERE	
		VIA VENEZIA	
		VIA VERCELLI	
		VIA VERONA	
		VIA VIAREGGIO	
		VIA VICENZA	
		VIA VITERBO	

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PER IL CANONE UNICO AREE E SPAZI PUBBLICI			
PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
COEFFICIENTE APPLICATO 100%	COEFFICIENTE APPLICATO 50%	COEFFICIENTE APPLICATO 40%	COEFFICIENTE APPLICATO 30%
		VIA VOGHERA	
		VIA ZANNONE	
		VIALE ALDO BALLARIN	
		VIALE ALGERIA	
		VIALE ANDROMEDA	
		VIALE CASTORE E POLLUCE	
		VIALE COLLE ROMITO	
		VIALE CORONA AUSTRALE	
		VIALE CORONA BOREALE	
		VIALE CROCE DEL SUD	
		VIALE DEGLI EUCALIPTI	
		VIALE DEL GATTOPARDO	
		VIALE DELLA BANDITELLA	
		VIALE DELLA BOUGANVILLE	
		VIALE GORIZIA	
		VIALE LIVORNO	
		VIALE PERSEO	
		VIALE PIAVE	
		VIALE TAGLIAMENTO	
		VIALE TERRA	
		VIALE VEGA	
		VICOLO ALTAIR	
		VICOLO AURIGA	
		VICOLO CANOPO	
		VICOLO CARENA	
		VICOLO CENTAURO	
		VICOLO DEI PESCI	
		VICOLO DEL CORVO	

[illegible]